

TESINA DI
ROBERTO ROS

Percorso formativo
"Università del volontariato"
Anno 2021/2022

Tipologia di lavoro di restituzione scelto:
Rilettura metodologica dello stage

Titolo:
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE:
LUCI ED OMBRE
UNA LETTURA CRITICA DA UN
ASPIRANTE VOLONTARIO

Qualifica:
Aspirante volontario



Roberto è un uomo di altri tempi: distinto e cortese. Dopo molti anni da imprenditore, con l'avvio della nuova vita da pensionato, è giunto per lui finalmente il momento di dedicarsi al volontariato, ma in modo consapevole e informato. La sua generosità non è passata inosservata: lo ringraziamo infatti per tutti i dolci doni che ci ha portato in ufficio. Torna quando vuoi!



È un'iniziativa promossa da:



Università
Ca'Foscari
Venezia



In collaborazione con:



Patrocini:



INDICE

CAPITOLO PRIMO

- 1 STORIA DI UN ASPIRANTE VOLONTARIO: un breve cenno alla mia storia di imprenditore
- 2 LA MOTIVAZIONE ALL'IMPEGNO CIVICO E DI VOLONTARIATO
- 3 L'ARRIVO IN UNIVOL E ALLO STAGE E LA MATURAZIONE DI UN PENSIERO CRITICO SULLA RIFORMA

CAPITOLO SECONDO

- 4 DALLE CONFRATERNITE DI BENEFICENZA ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE Cenni sulle origini e la storia del Terzo settore utili a comprendere la realtà che viviamo.
- 5 UN PERIODO STORICO PARTICOLARE (2017-2022 e oltre...): il lento avvio e funzionamento della RIFORMA DEL TERZO SETTORE
- 6 L'IMPATTO SULLE ASSOCIAZIONI:
 - 6.1 DIGITALIZZAZIONE
 - 6.2 NUOVA FISCALITÀ
 - 6.3 NUOVI MODELLI DI BILANCIO
 - 6.4 NUOVI OBBLIGHI (trasparenza, pubblicazione documenti ..)

CAPITOLO TERZO

- 7 LA DIFFICOLTÀ DELLE PICCOLE ASSOCIAZIONI;
- 8 LA DIFFICOLTÀ DELLE ASSOCIAZIONI CON VOLONTARI "poco digitali"
- 9 INTERVISTA SUL CAMPO: "IL PARERE DEL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE ANTEAS"

CAPITOLO QUARTO

- 10 CONCLUSIONI FINALI

I - CAPITOLO PRIMO

1 STORIA DI UN ASPIRANTE VOLONTARIO. *Un breve cenno alla mia storia di imprenditore.*

Dopo undecenni di formazione nella progettazione di apparecchiature industriali, trentenne, ho iniziato la mia avventura di imprenditore nel mondo dei servizi tecnici alle aziende; più tardi ho intrapreso anche la costruzione di apparecchiature per la ristorazione. Nel lungo percorso, assieme agli "amici" collaboratori abbiamo attraversato e superato le crisi che si sono succedute dagli anni '80, mantenendo sempre con determinazione la barra dritta; i nostri valori sono stati sempre l'amore per il nostro lavoro, l'orgoglio di appartenenza e la dedizione all'azienda; seguendo una chiara visione abbiamo attuato la nostra mission: trasferire il sapere e le competenze tecniche alle aziende clienti e crescere con loro. I nostri collaboratori non sono "dipendenti" – nella cruda accezione sindacalista – ma persone coinvolte responsabilmente nelle dinamiche aziendali. Indispensabile ed importante è stato sempre l'appoggio ed il supporto della famiglia. Essendo giunto per me il momento della decisione di lasciare l'attività lavorativa, non avendo chi possa raccogliere il testimone, sono giunto alla decisione di cedere l'attività ad un solido gruppo in grado di garantire il prosieguo dell'attività e la sicurezza ai lavoratori. Mi si prospetta la grande disponibilità di tempo che desideravo.

2 LA MOTIVAZIONE ALL'IMPEGNO CIVICO E DI VOLONTARIATO.

Sono nato nel primo dopoguerra, il boom economico ancora non si faceva sentire - soprattutto in questo povero e depresso Nordest del tempo; la trasformazione della nostra economia da rurale ad industriale stava appena timidamente iniziando. In tale contesto, se rimani orfano di padre in tenera età, in una famiglia contadina relativamente numerosa, la vita può essere complicata. Ti vergogni della condizione di orfano, che vivi come una colpa; vivi in ristrettezze e tu malgrado accetti l'aiuto che il prossimo ti offre ma ti fa "pesare". Desideri ciò che altri coetanei hanno, c'è però chi sta peggio e dividi il tuo poco; e senti di ottenere molto - te lo dice il cuore! Allora prometti a te stesso: diventerò forte, anch'io potrò. Non succede subito però. In seguito la vita, il lavoro, gli impegni ti condizionano, non hai molto tempo per il tuo prossimo ma ti autoassolvi e rimandi a quando potrai. Il momento ora è arrivato, da gennaio prossimo potrò donare il mio tempo. Intendo impegnarmi affinché i valori dell'azione volontaria trovino espressione nelle mie azioni.

3 L'ARRIVO IN UNIVOL E ALLO STAGE E LA MATURAZIONE DI UN PENSIERO CRITICO SULLA RIFORMA.

Lo scorso anno, informandomi su possibili adesioni ad azioni di volontariato, "mondo" a me sconosciuto, se sorvoliamo su qualche aiuto giovanile in pro loco, ho incontrato CSV Treviso e sono venuto a conoscenza di Università del Volontariato. Era ciò che cercavo, avrei potuto affrontare una importante esperienza condividendo stimoli e conoscenze. Ho gioito quando sono stato accettato al corso, nonostante l'età. E' stato affascinante frequentare Università del Volontariato e seguire le lezioni di docenti preparati ed entusiasti nel trasmettere un messaggio di sprone a vivere i doveri di solidarietà con giustizia, carità, fraternità, nel dialogo tra le generazioni. E' stato importante confrontarsi con volontari o aspiranti tali, di ogni età, e fare tesoro delle visioni altrui spesso differenti ma sempre volte al raggiungimento dello stesso scopo. E' stato impagabile l'impegno di CSV per realizzare tutto ciò. Sono grato a tutti costoro. Presa coscienza delle strade per me praticabili, in considerazione della condizione anagrafica e stante il tipo di esperienze maturate nel corso della vita lavorativa, ho individuato nei moduli della amministrazione e della gestione progetti il mio possibile impegno. E' stato importante fare lo stage presso CSV Treviso, nel luogo dove confluiscono le problematiche delle Associazioni ed albergano le conoscenze per le loro soluzioni. Qui ho avuto modo di toccare con mano difficoltà e timori delle Associazioni, soprattutto le piccole, nell'applicare le norme della nuova Riforma. Dalle richieste e dai dubbi delle Associazioni, dalle testimonianze degli operatori del settore, da pubblicazioni ed articoli di specialisti, dai rumors della base volontaria, si capisce che è necessario ed urgente un ravvedimento ed una correzione della Riforma del Terzo Settore onde ridurre le difficoltà ed evitare la possibile chiusura di Associazioni, anche storiche, operanti principalmente nelle realtà locali.

II - CAPITOLO SECONDO

4 DALLE CONFRATERNITE DI BENEFICENZA ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE. *Cenni sulle origini e la storia del Terzo settore utili a comprendere la realtà che viviamo.*

La storia del Terzo settore (Ts) ha origini antiche. Già nel Medioevo erano presenti le Confraternite di Beneficenza, dette anche Misericordie, enti privati con finalità di solidarietà, aventi lo scopo di organizzare servizi

di assistenza e cura specialmente alle persone più deboli; essi hanno dato vita a luoghi di cura ed enti di assistenza provvedendo finanche ad attività funerarie e cimiteriali. Questo sistema si è evoluto costituendo nei secoli una risposta rilevante ai bisogni delle persone ed alla tutela dei diritti sociali. In ogni piccolo stato del territorio italiano il sistema ha avuto una differente evoluzione. Dalla unificazione nazionale, invece, sono state seguite, nei vari territori, tendenze comuni nel rapporto tra disciplina giuridica e attività dei soggetti organizzati, antenati di quelli che oggi identifichiamo come Ts.

Il nuovo stato unitario cercò di disciplinare le variegate tipologie di istituti di carità e beneficenza con legge 3 ago 1862, ripresa dalla piemontese 20 nov 1859 (legge Rattazzi). “**Opere pie**” fu da allora la denominazione degli istituti di carità e beneficenza e degli enti morali che avevano lo scopo di soccorrere le classi meno agiate. Si stimò che tali enti fossero allora circa 20.000, prevalentemente di carattere ecclesiastico. La legge aveva introdotto regole e limiti in materia di nomine, contabilità, regime economico, tesorerie, tutela dei diritti sociali, ecc.; non limitava l’autonomia organizzativa e funzionale ma prevedeva una tutela pubblica affidata alle “Deputazioni provinciali” ed alle “Congregazioni di carità” presenti in ogni comune. L’applicazione della legge del 1862 fu molto difficoltosa ed osteggiata e considerata alla fine, unanimemente, un fallimento.

Il quadro giuridico mutò significativamente con la successiva Legge Crispi del 17 lug. 1890 n. 6972 che trasformò le Opere pie in “Istituzioni pubbliche di beneficenza” assumendo la qualifica di enti pubblici, con il divieto di mantenere la natura privata od ecclesiastica. Tutte le Opere pie esistenti (ospedali, ospizi, asili, scuole, ecc.) furono ricondotte nell’ambito del diritto pubblico sotto una disciplina uniforme, con strumenti e procedure di controllo pubbliche. La Legge Crispi produsse una crescente rilevanza della figura pubblica nel settore dell’assistenza e della beneficenza senza tuttavia spegnere la vitalità della società civile organizzata, non ostacolata dallo Stato nella sua forza espressiva ma costretta a misurarsi con le istituzioni pubbliche. La crescita dei diritti – qualitativa e quantitativa - che l’ordinamento giuridico mirava a garantire, anche attraverso il coinvolgimento degli enti privati, comportò una limitazione dell’autonomia di questi ultimi. Ciò vale anche nella realtà di oggi. Dove lo Stato deve essere garante della qualità delle prestazioni, anche se erogate da altri, è legittimo e doveroso l’impegno pubblico

di indirizzo, coordinamento e controllo sull'operato di tali enti. La scarsa determinazione della amministrazione pubblica e l'opposizione delle realtà associative della Chiesa Cattolica rallentarono l'applicazione della Legge Crispi. Essa è stata infine abrogata con la recente legge n.328/2000.

La parentesi del periodo fascista. Con l'avvento dello Stato fascista cambia il contesto entro il quale gli enti si trovano ad operare. Il nuovo rapporto tra la società e lo Stato non comporta la soppressione delle organizzazioni esistenti ma la loro subordinazione al potere pubblico; la legge Crispi viene rafforzata sul piano della sua attuazione; ai Prefetti è affidata la vigilanza e la repressione penale della libertà d'associazione. Avendo lo Stato il monopolio della cura dei diritti delle persone, là dove esso non arrivava quelle persone erano prive di qualsiasi tutela.

In seguito, i presupposti culturali ed istituzionali della ideologia fascista furono cambiati in profondità dall'Assemblea costituente che pose le fondamenta dell'Italia repubblicana sui principi: democratico, pluralista, di solidarietà, di sussidiarietà, di libertà per i singoli e permise alle formazioni sociali di perseguire i propri fini e la cura degli interessi generali. La costituzione del 1948 ha operato una importante trasformazione rispetto allo stato liberale, l'affermazione cioè del modello di *welfare state* che mira a responsabilizzare le istituzioni pubbliche nella garanzia dei diritti sociali. La conseguente legislazione ordinaria ha realizzato tale modello ampliandolo oltre i programmi definiti dalla stessa costituzione. Ad esempio: le cure gratuite, previste dalla Carta costituzionale per i soli indigenti, vengono poi elargite secondo un modello universalistico; l'assistenza sociale, prevista per i soli cittadini, viene prestata invece ad ogni persona indipendentemente dal suo status civitatis; ciò perché i diritti inviolabili, proclamati dalla Costituzione, non spettano ai singoli in quanto partecipi di una determinata comunità politica ma in quanto esseri umani. La indubbia grandezza della nostra Costituzione!

L'ampliamento di prospettiva dovuto alla larga visione della legislazione ordinaria nell'applicazione dei principi costituzionali, si è realizzato inizialmente (fino agli anni Settanta) con una forte pervasività del pubblico nell'erogazione delle prestazioni sociali, come se la cura dell'interesse generale fosse competenza e responsabilità delle istituzioni pubbliche mentre al privato fosse riservata la realizzazione degli interessi particolari. Ciò, tuttavia, non ha precluso lo spazio agli enti privati ma li ha relegati ad un ruolo marginale o complementare. In particolare, i soggetti privati hanno operato là dove il pubblico non poteva coprire integralmente le

necessità oppure verso bisogni nascenti.

La situazione sopra descritta inizia a cambiare negli anni Ottanta quando le Regioni assumono competenze legislative in materia di assistenza sociale; "è nella legislazione regionale che si è avuta la prima affermazione, sia pure allo stato ancora embrionale del welfare mix" (*cit. da diritti e servizi sociali*). Intendendo per welfare mix la valorizzazione delle esperienze sul territorio, compiute da organizzazioni spontanee, avente il fine di rendere più efficiente un nuovo ambito di servizi sociali. Anche a livello nazionale il welfare si è maggiormente affermato nel settore dell'assistenza sociale; i soggetti privati hanno avuto maggiori spazi nel settore dell'assistenza sanitaria. Nel corso degli ultimi anni tale processo si è intensificato quantitativamente e qualitativamente in linea con la tendenza alla privatizzazione del pubblico ed alla pubblicizzazione del privato. Ciò è dovuto principalmente alla difficoltà economica degli enti pubblici e ad una aumentata efficacia degli enti privati nell'erogazione di servizi sociali, agendo essi prevalentemente spinti da spirito di solidarietà.

Spinti da "supplemento d'anima" termine con il quale si intende sottolineare il valore aggiunto determinato dal prendersi cura dell'altro per spinte solidaristiche ed ideali. Motivazioni di carattere complessivo si sono accompagnate alla riaffermazione di spazio per l'autonoma iniziativa delle organizzazioni private contro l'eccessivo ruolo delle istituzioni pubbliche. Da ciò sono derivati più coordinazione e meno erogazione dalle istituzioni pubbliche ed interventi legislativi mirati a disciplinare tipi di formazioni sociali e di Ts coinvolte nel sistema di welfare. La trasformazione del sistema di welfare da welfare state a welfare mix ha interessato soprattutto i soggetti con finalità di solidarietà sociale operanti in spirito di gratuità; la prima legge sul Ts riguarda infatti le Organizzazioni di volontariato.

Con la legge n.266/1991 è iniziata una stagione di interventi legislativi che ha progressivamente realizzato una moderna legislazione sul Terzo settore, culminata con l'approvazione della legge delega per l'emanazione di un "Codice del Terzo settore". Contemporaneamente la legge n. 381/1991 regolava le cooperative operanti per l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale. Valutando positivamente l'apporto delle organizzazioni, allora esistenti, al sistema di welfare si sono introdotte, con legge n.460/1997, agevolazioni fiscali per un insieme di enti denominati "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (Onlus); non un nuovo tipo di ente ma una categoria fiscale e tributaria.

Legge n.383/2000, una nuova tappa legislativa, un ulteriore passo verso la realizzazione di una compiuta regolazione degli Ets, mirata a valorizzare l'autonomia degli enti privati. Sono state regolate quelle organizzazioni finalizzate a svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi. Un ulteriore passaggio legislativo, legge n.118/2005 e DL n.155/2006, riconosce come "imprese sociali" gli enti che svolgono attività di utilità sociale, destinati quindi ad una specifica disciplina di vantaggio amministrativo e fiscale.

Si vede come l'evoluzione legislativa abbia prodotto un rovesciamento della prospettiva inizialmente seguita dall'ordinamento repubblicano, dove, all'ente pubblico spettava perseguire l'interesse generale e all'ente privato l'interesse privato. Il settore, disciplinato dalle leggi su citate, è stato chiamato TERZO in quanto né pubblico né privato; vale a dire "la produzione di servizi a vantaggio di terzi quale apporto originale al sistema di welfare". **Arrivando ai giorni nostri**, dopo anni di attesa, per il Ts si è concretizzato un ampio disegno di riforma avviato con la Legge delega 6 giu. 2016, n.106

5 UN PERIODO STORICO PARTICOLARE (2017 – 2022 e oltre...) Il lento avvio e funzionamento della RIFORMA DEL TERZO SETTORE.

Con la legge 106/2016 il Legislatore ha delegato il Governo per la riforma: del Terzo settore, dell'impresa sociale, della disciplina del diritto civile universale. Con Decreto Legislativo n. 117 del 3 lug. 2017 - **Codice del Terzo Settore** – si è provveduto al riordino ed alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia sia civilistica che fiscale, definendo il perimetro del CTS e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Allo scopo sono stati emanati ad oggi parecchi Decreti Ministeriali o Interministeriali.

Ne riporto alcuni, con i propri oggetti, al fine di avere un sunto di aspetti regolamentati. DM 4 mag. 2018: *Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni...* . DM 4 lug. 2019: *Adozione delle linee guida per la redazione di bilancio sociale degli ETS.* DM 23 lug. 2019: *Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli ETS.* DM 28 nov. 2019: *Erogazioni liberali in natura a favore degli ETS.* DM 05 mar 2020: *Adozione della modulistica di bilancio degli ETS.* DM 15 set 2020: *Procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), modalità di deposito degli atti, regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.* DM 31 mar 2021: *Adozione delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni*

ed ETS negli art.55 e 57 del Dl n.117 del 2017. DIM n.107 del 19 mag. 2021: Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del Dln.117 del 2017 (CTS), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse. DIM del 06 ott. 2021: individuazione di meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli. DM n.89 del 23 feb. 2022: Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus. DM del 09 giu 2022: Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli ETS. DL 21 giu. 2022 n.73: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali.

Quella che si è delineata è una grande rivoluzione; tutte le Associazioni dovranno profondere energie e capacità per adeguarsi. Come però stanno evidenziando le Associazioni ed i Centri di Servizio per il Volontariato, non tutti gli ETS possiedono la conoscenza, la capacità, l'agilità, la possibilità di adeguarsi alle nuove richieste. C'è il rischio concreto che molte associazioni, soprattutto le piccole, non siano in grado di superare le difficoltà e di conseguenza rinuncino ad esistere. Qui bisogna intervenire con tempestività alleggerendo le incombenze ed aiutando le associazioni in difficoltà.

A peggiorare la situazione contribuirà, nell'immediato, la conversione in legge del Decreto Semplificazioni Fiscali (Legge 04 ago 2022 n.122); essa prossima a completare l'iter e rendere efficace la Riforma del Terzo Settore, manca solo l'approvazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali. Ottenuta tale approvazione, si determinerà di fatto l'abrogazione della disciplina delle Onlus con conseguenze devastanti per gli enti che fino ad oggi hanno operato con tale qualifica. Viene a mancare loro il riconoscimento e la premialità, che lo Stato attribuiva ad enti operanti a favore dei bisogni delle grandi fragilità (anziani, disabili, poveri, ecc), sotto forma di favore fiscale a chi mirava a realizzare forme di solidarietà sociale. Si evidenzia purtroppo che la Riforma scaturisce da una visione parziale del mondo degli enti non lucrativi e non chiara del reale welfare dei nostri territori.

Assistiamo ad un cambiamento valoriale e di impostazione molto forte. Scompare il merito per la presa in carico solidaristica del bisogno, tipica del modello di welfare esistente, prende forma un generico benessere della collettività quale bene finale cui deve tendere l'attività degli enti del Terzo settore, meglio identificata come "attività di interesse generale".

Il superamento del modello Onlus genera, nel Terzo settore, due nuove macrocategorie soggettive:

1_ soggetti produttori di un'ampia gamma di servizi destinati ad una

collettività diffusa che supera enormemente gli interventi necessari a favorire i bisogni dei soggetti svantaggiati; qui troviamo soprattutto imprese sociali con forma cooperativistica.

2_ enti previsti dal CTs, in forma associativa o fondativa, operanti in attività organizzata di gestione di servizi, obbligati a qualificarsi come enti commerciali perdendo posizioni fiscali di vantaggio.

Questo modello recherà danni irreparabili alle Onlus; alcuni esempi: i contributi da pubbliche amministrazioni entreranno nel reddito imponibile, sarà applicata l'imposta IRES sugli avanzi, introduzione dell'IMU per le strutture adibite ad attività sociali, soppressione del dimezzamento dell'imponibile da locazioni, ecc. Come sintetizzato in un articolo apparso sul Corriere della Sera a firma Luca Degani *"Viene stravolto un mondo non più riconosciuto per la sua identità di gratuità e viene meno una reale sussidiarietà verticale. Non resta che auspicare un ravvedimento e una correzione della Riforma del Terzo settore per non danneggiare in maniera irreparabile la storia di migliaia di enti che hanno rappresentato l'ossatura delle politiche sociali in Italia."*

6 L'IMPATTO SULLE ASSOCIAZIONI:

La maggior parte degli Ets è costituita da piccole organizzazioni. In esse la gestione amministrativa e la tenuta della contabilità è affidata per lo più a persone senza una formazione contabile specifica. La gestione e la tenuta dei conti viene svolta nel tempo libero e a titolo di volontariato. I movimenti vengono registrati in modo estemporaneo, magari una volta al mese, ogni trimestre o anche solo una volta all'anno. Questi enti non dispongono di infrastrutture informatiche proprie. E' evidente che l'impatto della Riforma su queste Associazioni è rilevante, soprattutto riguardo la digitalizzazione, la nuova fiscalità, i nuovi modelli di bilancio, i nuovi obblighi.

6.1 DIGITALIZZAZIONE

La trasformazione digitale dovrebbe offrire una grande opportunità alle piccole organizzazioni. Gli strumenti informatici e di gestione finanziaria stanno diventando sempre più facili da usare. Esistono fortunatamente infrastrutture di comunicazione e condivisione dei dati che permettono ai volontari di usare i propri computer privati per svolgere i lavori dell'associazione. Anche i piccoli enti saranno costretti ad organizzarsi in modo efficiente, potranno collaborare con i Centri di Servizio per il Volontariato condividendo i dati, anche se non dispongono

di un'infrastruttura informatica propria. Persone pur senza una formazione contabile specifica potranno riuscire a gestire l'amministrazione e i conti di un'associazione. Ma lo vorranno fare? Oppure coglieranno l'occasione per mollare la spugna. Questo potrebbe essere un problema; qui dovranno intervenire ed insistere i CSV e gli aiuti alle associazioni.

6.2 NUOVA FISCALITA'

La Riforma disciplina la normativa fiscale degli Enti del Terzo Settore, essa è molto differente da quella precedentemente prevista per gli enti associativi in genere. Innanzitutto divide fiscalmente le attività svolte dagli enti in due famiglie: 1. di natura commerciale; 2. di natura totalmente commerciale.

Secondo questa nuova disciplina, le attività di interesse generale svolte dagli ETS, si considerano di **natura non commerciale** quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Questo significa che l'attività svolta dall'associazione, a favore di soci o non soci, potrà essere a pagamento, ma sarà considerata di natura non commerciale solo se le entrate andranno a coprire le spese per lo svolgimento dell'attività, senza conseguire un risultato economico positivo. Tra le spese andranno annoverate non solo quelle per l'organizzazione o il mantenimento dell'attività, ma anche i compensi di soci o terzi che prestano il proprio lavoro o impegno per la buona riuscita dell'iniziativa. Sono considerate non commerciali anche le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche, le quote associative annuali.

Conseguentemente, se un'attività svolta dall'associazione, anche se tra quelle considerate di interesse generale, produce dei ricavi o comunque un risultato economico positivo, sarà considerata di **natura totalmente commerciale**. In questo caso l'ETS perderà la qualifica di ente non commerciale, e i relativi benefici fiscali, se nel corso di un anno fiscale i proventi dell'attività commerciale saranno superiori ai proventi dell'attività non commerciale. La perdita della qualifica di ente non commerciale è uno dei nodi fondamentali. Il problema è legato alla circostanza che la perdita della qualifica di ente non commerciale produce i suoi effetti a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. Sarebbe opportuno invece che producesse effetti dall'esercizio successivo. Data

anche la difficoltà di verificare tempestivamente il verificarsi di questa condizione e questo per garantire una corretta impostazione contabile e fiscale dall'inizio dell'esercizio. C'è poi il capitolo IVA: prestazioni esenti diventano imponibili, ivi incluse quelle già effettuate. Ciò significa che l'ente deve liquidare l'IVA scorporandola dall'importo percepito e quindi sottraendo risorse importanti. Gli enti del terzo settore beneficeranno infatti delle esenzioni iva legate ad alcuni servizi ora riconosciute alle ONLUS solo se si qualificano come enti non commerciali. Se perdono tale qualifica devono scorporare da quanto percepito dall'inizio dell'esercizio in relazione a tali servizi il 22% di IVA. Resta in ogni caso da comprendere per quale motivo il legislatore non abbia esteso l'esenzione iva a tutti gli enti del terzo settore. Si tratta infatti sempre di esenzioni legate alla natura della prestazione e trattandosi di servizi realizzata sempre da soggetti senza scopo di lucro. Questo significa che molti servizi costeranno un 22% in più agli utenti finali".

Gli ETS che, in parallelo all'attività non commerciale svolgono anche un'attività commerciale non prevalente, possono beneficiare di un regime forfetario, che prevede una imposizione fiscale ridotta, commisurata a limiti di reddito e tipologia di attività.

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, l'appartenenza alla famiglia fiscale si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. La riforma prevede inoltre importanti detrazioni o deduzioni per erogazioni liberali (donazioni) a favore degli Enti del Terzo Settore. Importante! Gli ETS potranno realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Da questo breve sunto si intuisce il possibile disagio dell'amministrazione delle Associazioni nel definire la corretta collocazione fiscale e la corretta imputazione dei costi e dei ricavi. Anche l'introduzione del concetto di tassazione / imposta, se pure chiaro e di entità ridotta, intimorisce la piccola Associazione. Ancora in questo ambito varrà molto l'aiuto e la semplificazione dei CSV.

6.3 NUOVI MODELLI DI BILANCIO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DM 05 marzo 2020 – *Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore* – ha dato chiare disposizioni per la redazione del bilancio. Esso si articola in 4 moduli:

MOD A – Stato Patrimoniale. Riporta lo schema e le indicazioni di attivo e passivo con precise indicazioni delle voci di bilancio.

MOD B – Rendiconto Gestionale. E' suggerito lo schema al quale attenersi usando precise voci per oneri e proventi.

MOD C – Relazione di Missione. Viene data indicazione, in ben 24 punti, sulle informazioni dell'associazione, i criteri di valutazione, i risultati, i patrimoni, la destinazione dell'avanzo, ecc.

MOD D – Rendiconto di Cassa. E' suggerito lo schema al quale attenersi usando precise voci per Uscite ed entrate.

Anche questa incombenza, sia pure basata su moduli e richieste ben chiarite nel decreto, può provocare preoccupazione nelle associazioni, soprattutto per il discernimento delle voci di bilancio e la redazione della Relazione. Ancora una volta dovranno intervenire i CSV.

6.4 NUOVI OBBLIGHI (trasparenza, pubblicazione documenti, ..)

La Riforma ha introdotto obblighi di trasparenza per gli ETS con lo scopo di rendere chiare e pubbliche le loro azioni. La trasparenza è intesa come "accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati".

La più rilevante misura di trasparenza prevista dalla riforma del Terzo settore è l'istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore (**Runts**) operativo dal 23 nov. 2021. **L'iscrizione al Runts** è un requisito essenziale per tutti gli enti che vogliono acquisire la qualifica di "ente del Terzo settore". Il Runts "è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica" e, con il decreto ministeriale istitutivo, sono state dettate "regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio

nazionale degli elementi informativi” di ciascun ente. Si tratta quindi di un livello di trasparenza elevato. È previsto che la **“denominazione sociale**, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo Ets. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. È attribuito agli associati o agli aderenti di un Ets il **“diritto di esaminare i libri sociali**, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. **Il bilancio o il rendiconto economico sono depositati** nel Runts entro il 30 giugno di ogni anno. **La previsione di una modulistica unitaria costituisce un contributo alla realizzazione della trasparenza**, assicurando che i diversi enti utilizzino un linguaggio comune, comparabile fra le diverse realtà e con criteri di formazione analoghi. Sempre entro il 30 giugno di ogni anno gli enti del Terzo settore non commerciali devono depositare al Runts anche i **rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi** effettuate nell’esercizio precedente, Gli Ets “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro” hanno l’obbligo di **redigere un bilancio sociale**, che **deve essere** depositato nel Runts entro il 30 giugno di ogni anno e pubblicato nel sito internet dell’organizzazione. È previsto che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a centomila euro annui, debbano **pubblicare annualmente** e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Agli Ets non commerciali si applica l’obbligo di predisporre un rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi svolte nell’esercizio precedente, il quale dovrà essere **depositato presso il Runts** entro il 30 giugno di ogni anno. RIASSUMENDO.

Obblighi di trasparenza derivanti dall’iscrizione al Runts:

Deposito bilancio di esercizio / pubblicazione al Runts -- Deposito bilancio sociale (oltre 1 Mil) / pubblicazione al Runts -- Pubblicazione al Runts: raccolte pubbliche occasionali di fodi -- Pubblicazioni al Runts: Informazioni, modifiche statutarie, delibere di trasformazioni / fusioni / ecc, provvedimenti del giudice, dichiarazioni 5x1000 -- Comunicazione al Runts: Perdita della natura commerciale -- Aggiornamento al Runts: Variazioni statutarie, di assetto associativo.

Altri obblighi di trasparenza per gli ETS

Denominazione: obbligo di utilizzare l'indicazione prevista -- Emolumenti, compensi, corrispettivi: pubblicazione sul sito -- Social bonus: comunicazione trimestrale al Ministero -- Libri sociali: diritto per gli associati di esaminare i libri.

Si constata che i nuovi obblighi sono parecchi e finché la loro applicazione non diventa routine possono impensierire i gestori delle Associazioni che pertanto devono essere supportati.

III - CAPITOLO TERZO

7 LA DIFFICOLTÀ DELLE PICCOLE ASSOCIAZIONI.

Asseriscono gli osservatori di settore che la partenza della nuova Riforma, qualche anno fa, aveva suscitato l'interesse della maggior parte degli imprenditori sociali interessati a capire i cambiamenti in atto e preoccupati del destino delle proprie Associazioni. I temi di maggiore interesse, per le imprese sociali, erano l'estensione delle categorie di lavoratori svantaggiati in conformità anche con la normativa europea, l'introduzione di agevolazioni fiscali e finanziarie per le associazioni, il crowdfunding e il personal fundraising, le agevolazioni fiscali per gli investitori. Meno preoccupazione destavano gli aspetti tecnici del cambiamento per i quali, si sottintendeva, qualcuno avrebbe dato il necessario aiuto. Si è osservato però un progressivo allontanamento ed un atteggiamento di delega attendista, da parte delle associazioni, che rimandava e rimanda alle indicazioni delle organizzazioni di categoria, o di altri centri informativi. Chi ha approcciato i testi del nuovo Codice del Terzo Settore e dalla riforma dell'impresa sociale giudica la materia complessa, di difficile applicazione e che siano dubbi gli effetti sulla propria organizzazione. Questo vale maggiormente per le Piccole Imprese sociali. Ulteriore motivo di preoccupazione diventa l'eccessiva commistione tra profit e non profit, condizione frequente nelle piccole realtà, che può innescare i problemi di cambio di regime fiscale, di applicazione IVA anche retroattiva, di tassazioni non previste che mettono in difficoltà l'associazione.

8 LA DIFFICOLTÀ DELLE ASSOCIAZIONI CON VOLONTARI "poco digitali"

Quanto riportato al punto precedente vale ugualmente ed a maggior ragione per le Piccole Associazioni con Volontari poco digitali. Normalmente queste sono ora prive di una infrastruttura informatica

propria e delle competenze necessarie ad espletare obblighi, in verità di normale difficoltà, ma che introducono necessariamente l'uso di sistemi digitali e il ricorso a nuovi metodi di comunicazione con le Istituzioni. Si pensi agli obblighi di trasparenza con l'iscrizione al Runts ed alle pubblicazioni e comunicazioni successive, all'obbligo di comunicazione via posta certificata, alla necessità di un sito per le pubblicazioni periodiche dei documenti pubblici, ecc. Hanno il loro peso ed impatto anche operazioni preliminari per l'adeguamento alle richieste della nuova Riforma quali le modifiche dello statuto, eventuale variazione dell'assetto societario, predisposizione all'uso di nuovi modelli di bilancio, ed altre novità. Tutto questo mina la volontà di molte piccole associazioni a continuare la loro missione nel sociale.

9 INTERVISTA SUL CAMPO. IL PARERE DEL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE ANTEAS.

Un parere autorevole sulla reale situazione degli ETS circa l'applicazione della Riforma del Terzo settore e sulle sue criticità e difficoltà emerse, lo chiedo al Dott. Alberto Franceschini, in qualità di Presidente di Anteas - Coordinamento Provinciale di Treviso, che gentilmente ha concesso questa breve intervista. Non avendo registrato, non riporto le parole testuali ma argomenti e concetti. Trattati.

Dottor Franceschini, l'associazione che Lei dirige (cito dalla Vs. presentazione). "diffonde i valori dell'associazionismo delle persone di ogni età che si esprime attraverso l'azione politica e sociale, quindi sostiene i centri sociali, culturali e il volontariato e rappresenta a tutti i livelli le associazioni aderenti presso le istituzioni pubbliche e private". Lei dunque è in prima linea e conosce i problemi che le Associazioni incontrano nell'applicare la nuova Riforma. Può elencare le maggiori difficoltà che le Associazioni riscontrano?

Risposta. Dopo circa cinque anni dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore siamo ancora in mezzo al guado. Molto è stato fatto per portare le Associazioni di Volontariato ad adeguarsi ai nuovi decreti ma abbiamo incontrato molte resistenze, come è normale quando si introducono cambiamenti.

Le maggiori difficoltà hanno riguardato l'ottenimento dei requisiti per l'iscrizione al Runts (scelta del tipo di Associazione, modifiche statutarie, variazioni degli assetti sociali, libri societari, ecc.) oltre all'avvio delle

operazioni conseguenti (depositi documenti e comunicazioni). Ad aumentare le difficoltà è mancata la completa e corretta migrazione dei dati delle Associazioni, dai registri regionali al Runts, da parte degli enti competenti. In verità, una volta effettuata l'iscrizione ed avviato l'iter, completando le azioni per il primo anno, la strada è tracciata e le difficoltà dovrebbero essere appianate; non è così tuttavia, le difficoltà continuano, ora faticiamo a mantenere le iscrizioni a registro perché, soprattutto le piccole realtà, vivono con disagio le nuove regole. Il Codice del Terzo settore, nella forma attuale, tende a modificare lo spirito identitario delle associazioni di volontariato e togliere forza all'azione volontaria stessa; la trasformazione di molte Onlus in imprese sociali, che nel perseguire un utile economico potrebbero smarrire la loro missione primaria, sarà una delle cause frequenti. Rimanendo nell'ambito amministrativo, penso che il nuovo modello di bilancio sia adatto ad una struttura organizzata che magari superi i centomila euro di introiti, è sicuramente poco adatta alle molte piccole realtà da qualche migliaia di euro. Un'altra negatività è la mancanza di coinvolgimento delle associazioni, da parte degli enti locali (es. i comuni,) nella progettualità degli interventi necessari nel sociale; in questo modo le associazioni di volontariato, coinvolte tardivamente, si trovano a partecipare ad una specie di "gara" ed eventualmente a dare poi il proprio servizio nell'impossibilità di esprimere al meglio i propri valori. E' infelice anche l'istituzione della figura del volontario singolo, spesso infatti, dietro tale figura, si cela di fatto un prestatore d'opera privo dei principi e dei valori del volontario, normalmente espressi invece nelle condivisioni di una associazione. Ci sono tante altre criticità delle quali non faccio cenno ora per brevità.

Dr. Franceschini, quali sono i passi più urgenti da fare per ovviare alle criticità emerse, facilitare il lavoro nel Terzo settore, recuperare i valori veri del volontariato.

Risposta. L'impostazione e l'ossatura della riforma sono corrette, la riforma era necessaria; ora, con l'aiuto di tutte le componenti il settore, mi auguro venga fatta con urgenza una revisione del Codice. Proprio oggi, una testata nazionale ha annunciato, con un articolo a firma Luigi Bobba presidente di Terzjus, che la Commissione europea ha approvato, per il settore, le misure fiscali agevolate richieste dal nostro paese; citando dall'articolo: "Le Onlus che faranno attività imprenditoriale potranno diventare imprese sociali e il deposito del bilancio in forma trasparente le porrà finalmente al centro di un modello economico di Terzo settore. Per chi invece non persegue un utile economico si aprono le porte delle sezioni filantropiche o della sezione residuale – altri enti del terzo settore." Questo

è un passo che aspettavamo e che darà la possibilità alle associazioni di definire fiscalmente la propria posizione. Auguriamoci che altri passi importanti siano fatti tempestivamente.

Grazie Dr. Franceschini per aver condiviso il Suo prezioso punto di vista.

IV - CAPITOLO QUARTO

7 CONCLUSIONI FINALI.

Da tempo, tutto il mondo del volontariato, dell'impegno nel sociale, delle attività non profit, aspettava un riordino del settore regolamentato da una legislazione apposita, che tenesse conto delle proprie caratteristiche e necessità, molto particolari in quanto rivolte ad una utenza disagiata e bisognosa non solo di supporto materiale ma anche psicologico, morale, affettivo, di relazione, di coinvolgimento. Finalmente, cinque anni fa, la riforma ha avuto compimento. In questi anni le associazioni, ora Enti del Terzo Settore, hanno seguito un iter di adeguamento alle nuove regolamentazioni; non tutte però hanno raggiunto la meta e molte hanno scelto di estinguersi giudicando se stesse inadeguate ad affrontare e ad assolvere le nuove richieste. C'è ancora molto da fare. Devono essere risolte molte criticità, come qualificati operatori ed osservatori del settore denunciano. Tutti ed ognuno, dobbiamo fare la nostra parte. Subito.

BIBLIOGRAFIA

- Consorti / Gori / Rossi – Diritto del Terzo Settore – Ed. Il Mulino
- Fici / Rossi / Sepio / Venturi – Dalla Parte del Terzo Settore – Ed. Laterza
- Siccardi / Vitali – Crowdfunding e Personal Fundraising – Ed. EPC
- Vecchiato – L’Azione Volontaria. Ed. Il Mulino
- Busani / Corsico – Atto costitutivo, Statuti e Operazioni straordinarie degli Enti del Terzo settore – Ed. Wolters Kluwer
- G.Zanobini – Corso di diritto corporativo – Ed. A. Giuffrè
- Feroli – Diritti e servizi sociali .. - Ed. Giappichelli

SPUNTI E CITAZIONI da:

- Senato della Repubblica - *Costituzione Italiana (aggiornam. 20 ott 2021)*
- Istituto per la ricerca sociale - *Analisi dei bisogni sociali*
- Cantiere Terzo – *Gli obblighi di trasparenza*
- Fondazione Zancan – *Carta dei valori dell’azione volontaria*
- Corriere della Sera – *Tasse e Volontari la riforma non va*
- Gov. Min. Lav. – *Codice del Terzo settore*
- Gazzetta Ufficiale – *ari DM e DIM citati nel testo*
- Anmic – *Criticità della riforma del Terzo settore*
- Impresa sociale – *Aggiornamenti sulla riforma del Terzo settore*
- Terzjus – *L’impresa sociale dopo la riforma*
- Labsus – *La riforma del Terzo settore. Una riforma mancata?*
- Ipsos – *Terzo settore, analisi delle principali criticità*
- Consiglio Naz. Dott, Commercialisti – *Il bilancio degli enti del Terzo settore*
- Consiglio Naz. Dott, Commercialisti – *Elementi professionali e criticità appl.*
- Corriere delle sera, Luigi Bobba – Fisco agevolato, via libera dalla UE.*

